



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com



LA DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE A CAVALLO D'ANNO

L'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 prevede che *“Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

L'Agenzia delle entrate ha affermato che **la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:**

- **esigibilità** (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell'operazione);
- **ricezione della fattura**.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto (che segue l'esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tale acquisto: l'articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che *“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”*.

Proprio in forza di detta norma di semplificazione il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta in data 13 novembre 2021 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre 2021) e datata 31 ottobre 2021, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione Iva del mese di ottobre.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l'imposta, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d'acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467



mail: info@studiotributariovalentini.com

sito: www.studiotributariovalentini.com

2

Ricezione della fattura

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2021 e descritto in precedenza non può essere fatto per le fatture di dicembre 2021 o del quarto trimestre 2021 che saranno ricevute tramite Sdi nel mese di gennaio 2022. Ciò in forza dell'ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che recita “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente”.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2021	possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2021	2021
fatture ricevute nel mese di gennaio 2022 (datate dicembre 2021) e registrate nel mese di gennaio 2022	devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2022 o successive	2022
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e non registrate a dicembre 2021	possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021 da presentare entro il 30 aprile 2022	2021
fatture ricevute nel mese di dicembre 2021 e registrate dopo il 30 aprile 2022	possono essere detratte nel 2021 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all'anno 2021	2021

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del *file* fattura. Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per il cliente. Il SdI comunicherà, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

➡ È pertanto consigliabile contattare i propri fornitori affinché le fatture differite relative al mese di dicembre 2021 vengano inviate al Sistema di Interscambio entro il 29 dicembre 2021, al fine di potere esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del cliente nello stesso periodo di imposta di effettuazione dell'operazione.



VALENTINI SIMONE

TRIBUTARISTA - FORMATORE

Contrà dei Nodari, 18/2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. e fax: 049-9303368
cell.: 339-1449467

mail: info@studiotributariovalentini.com
sito: www.studiotributariovalentini.com



3

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

VALENTINI Rag. Simone